

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile

Modifica del 7 dicembre 2009

Il Consiglio federale svizzero

decreta:

I

I decreti del Consiglio federale del 10 novembre 1998 e del 22 settembre 2008¹ che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile (CNM) sono modificati come segue (modifica del campo d'applicazione):

Art. 2, cpv. 2, 6 e 7

² Sono esclusi dalle disposizioni concernenti i contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 8 CNM) i cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese. Sono anche escluse le imprese addette all'estrazione di sabbia e ghiaia.

(...)

⁶ Il Parifonds-Edilizia è competente per l'incasso, l'amministrazione e l'utilizzazione dei contributi alle spese di applicazione e di formazione/perfezionamento (art. 8 CNM).

⁷ Il Parifonds-Edilizia ha il diritto di procedere presso le ditte a tutti i controlli ritenuti necessari, concernenti il rispetto delle disposizioni sull'obbligo di pagare i contributi e il diritto alle prestazioni.

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, stampate in **grassetto**, menzionate nel contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio civile, allegato ai decreti del Consiglio federale del 10 novembre 1998, del 22 agosto 2003, del 3 marzo 2005, del 9 marzo 2005, del 12 gennaio 2006, del 13 agosto 2007, del 22 settembre 2008, dell'11 dicembre 2008 e del 7 settembre 2009², sono dichiarate d'obbligatorietà generale³:

¹ FF **1998** 4469, **2008** 7009

² FF **1998** 4469, **1999** 2934, **2003** 5285, **2005** 2023 1975, **2006** 773, **2007** 5551, **2008** 7009 7945, **2009** 5393

³ Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

**Convenzione addizionale
al contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM)
dell'11 settembre 2009**

**Art. 8⁴ Contributi alle spese di applicazione e di
formazione/perfezionamento**

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2010 e ha effetto sino al 31 dicembre 2011.

7 dicembre 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁴ I capoversi 2, 3 e 3^{bis} nella versione del decreto del Consiglio federale del 22 settembre 2008, sono abrogati.